Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXVI — **Roma — Martedì, 1° dicembre 1925** — **Numero 279**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

AVVISO

I signori abbonati alla GAZZETTA UFFICIALE del Regno d'Italia, sono vivamente pregati di rinnovare, al più presto, e non oltre il 25 dicembre del corrente anno, l'abbonamento per il 1926, tenendo presente che sarà sospeso l'invio del periodico a tutti coloro che non avranno adempiuto a tale formalità entro il termine suddetto. Giova anche avvertire che l'Amministrazione della «Gazzetta» non può garantire l'invio dei numeri già pubblicati agli associati i quali rinnoveranno l'abbonamento ad anno iniziato.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 2316.

REGIO DECRETO-LEGGE 23 ottobre 1925, n. 2043.

Inclusione del comune di Turrivalignani nell'elenco dei Comuni danneggiati dal terremoto del 13 gennaio 1915, approvato col R. decreto 7 febbraio 1915, n. 72.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la legge 1° aprile 1915, n. 476;
Veduto il R. decreto 7 febbraio 1915, n. 72;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, di concerto coi Ministri per la giustizia e gli affari di culto, per le finanze e per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

All'elenco dei Comuni colpiti dal terremoto del 13 gennaio 1915 approvato con R. decreto 7 febbraio 1915, n. 72, è aggiunto, a tutti gli effetti, il comune di Turrivalignani.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 ottobre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI — ROCCO — Per il Ministro delle finanze (R. decreto 10 ottobre 1925, n. 1956) MUSSOLINI — GIURIATI.

Visto, *il guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 28 novembre 1925.
Atti del Governo, registro 242, foglio 195. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 2317.

REGIO DECRETO 29 ottobre 1925, n. 2044.

Emissione per le Colonie italiane dei francobolli emessi nel Regno per commemorare il Giubileo di S. M. il Re.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 749;

Visto il R. decreto 20 novembre 1912, n. 1205;

Visto l'art. 18 del nuovo testo unico delle leggi postali approvato con R. decreto 24 dicembre 1899, n. 501;

Visti gli articoli 137 e 139 del regolamento generale intorno al servizio postale approvato con R. decreto 10 febbraio 1901, n. 120;

Riconosciuta l'opportunità di estendere ai territori coloniali l'emissione dei francobolli commemorativi del Nostro giubileo emessi nel Regno giusta il R. decreto 4 giugno 1925 n. 1112;

Sentito il Consiglio superiore coloniale;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie di concerto col Ministro per le comunicazioni e con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' autorizzata per i territori coloniali italiani l'emissione di 200,000 serie degli stessi francobolli emessi nel Regno per commemorare il Nostro giubileo.

Art. 2.

A ciascuna Colonia sono assegnate 40,000 serie di tali francobolli i quali porteranno impresso rispettivamente il sovracarico « Tripolitania » « Cirenaica » « Somalia Italiana » « Oltre Giuba » « Eritrea ».

Art. 3.

I suddetti francobolli saranno posti in vendita, non appena siano state allestite le relative sovrastampe da parte dell'Officina delle carte-valori, in tutti gli uffici postali delle Colonie italiane, e saranno validi per la francatura delle corrispondenze impostate negli uffici suddetti e dirette ovunque.

Art. 4.

Per quanto riguarda la validità dei predetti francobolli saranno osservate le norme che stabilirà l'Amministrazione postelegrafica del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 29 ottobre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

P. LANZA DI SCALEA — CIANO — Per il Ministro delle finanze (R. decreto 10 ottobre 1925, n. 1956) MUSSOLINI.

Visto, *il guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 novembre 1925.
Atti del Governo, registro 242, foglio 197. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 2318.

REGIO DECRETO 5 novembre 1925, n. 2045.

Proroga e modificazione delle norme per la rifusione di cambio sulle competenze degli insegnanti delle Regie scuole all'estero.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti i Regi decreti 14 gennaio 1923, n. 226; 24 settembre 1923, n. 2195; 1° maggio 1924, n. 727, e 21 agosto 1924, n. 1400;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' prorogata per l'anno scolastico 1925-26 la facoltà di concedere delle rifusioni di cambio sulle competenze mensili ai personali delle scuole governative e degli ambulatori medici all'estero, di cui ai Regi decreti 24 settembre 1923, n. 2195, e 1° maggio 1924, n. 727.

Art. 2.

La misura massima delle rifusioni di cambio stabilita al secondo comma dell'art. 2 del R. decreto 24 settembre 1923, n. 2195, dal corrente anno scolastico, è elevata dal 60 al

70 per cento da calcolarsi in base al corso della sterlina al giorno 27 di ciascun mese, rimanendo così stabilita:

per la Turchia il 70 per cento;

per la Grecia il 30 per cento;

per la Tunisia ed il Marocco il 35 per cento.

Art. 3.

Le disposizioni del R. decreto 1° maggio 1924, n. 727, sono estese ai personali delle scuole governative in Albania con effetto retroattivo dall'anno scolastico 1923-924.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 5 novembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — Per il Ministro delle finanze (R. decreto 10 ottobre 1925, n. 1956) MUSSOLINI.

Visto, *il guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *novembre* 1925.
Atti del Governo, registro 242, *foglio* 198. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 2319.

REGIO DECRETO-LEGGE 15 novembre 1925, n. 2048.
Concessione del rimborso delle spese di viaggio agli interpreti in servizio nelle sedi di Estremo Oriente.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Agli interpreti di ruolo che prestano servizio nelle sedi di Estremo Oriente è concesso il rimborso delle spese di viaggio proprie per venire in congedo in Italia e di un quarto delle spese di viaggio della loro famiglia.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge ed entrerà in vigore dal giorno della sua data.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 novembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 30 *novembre* 1925.
Atti del Governo, registro 242, *foglio* 202. — GRANATA.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

ERRATA-CORRIGE.

A pagina 4464 della *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 7 novembre 1925, il numero d'iscrizione dell'ultima intestazione dell'elenco per smarrimento certificati di rendita (1ª pubblicazione) intestata a Dompè Anna ecc., è 292390 anzichè 293390 come è stato pubblicato in detta *Gazzetta.*

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Comunicato.

La Commissione che ha giudicato del concorso per musicare alcune strofe dell'ode « Alla Croce di Savoia » di Giosuè Carducci, composta dei maestri Alberto Franchetti, Bernardino Molinari e Giuseppe Mulè, avendo incontrato che nessuna delle 56 composizioni presentate potesse dirsi artisticamente riuscita, ha, con voto unanime, deciso di proporre al Ministero che il premio non venga assegnato, limitandosi a segnalare, come degni di nota, il lavoro contrassegnato con una quartina dialettale Veneziana, perchè concepito con qualche effetto di solennità e con sentimento patriottico, e l'altro recante il contrassegno « Col moto si percorre, col motto si concorre » che ha qualche nota spontanea facilmente orecchiabile.

La relazione della Commissione sarà pubblicata in uno dei prossimi numeri del Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

A norma dell'ultimo paragrafo del bando di concorso, tutte le composizioni non premiate sono a disposizione degli interessati, i quali possono ritirare il proprio lavoro presentando sia la ricevuta di spedizione sia quella di consegna del lavoro che fu rilasciata dall'ufficio a ciò incaricato.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione dello statuto del Consorzio della bonifica Aquilejense.

Con decreto in data 28 novembre 1925, n. 9788, il Ministero dei lavori pubblici ha approvato lo statuto del Consorzio della bonifica Aquilejense, nella provincia del Friuli, secondo il testo deliberato dall'assemblea generale degli interessati addì 13 luglio 1925.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE
ISPETTORATO DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE.

Bollettino N. 249

CORSO MEDIO DEI CAMBI
del giorno 27 novembre 1925

	Media		Media
Parigi	96 82	Belgio	112 05
Londra	119 879	Olanda	9 995
Svizzera	477 39	Pesos oro (argentino)	23 35
Spagna	350 12	Pesos carta (argent.)	10 28
Berlino	5 88	New-York	24 753
Vienna (Shilling)	3 50	Russia	127 383
Praga	73 25	Belgrado	43 85
Dollaro canadese	24 79	Budapest	0 035
Romania	11 50	Oro	477 62

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	75 10
	3.50 % » (1902)	67 —
	3.00 % lordo	43 65
	5.00 % netto	93 85
	Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	68 20

MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Dazi doganali.

La media per il pagamento dei dazi di importazione da valere dal 30 novembre al 6 dicembre 1925 è stata fissata in L. 479, rappresentanti 100 dazio nominale e 379 aggiunta cambio.

MINISTERO DELLE FINANZE

Direzione generale del Debito pubblico

Rettifiche d'intestazione. — 3ª Pubblicazione — (Elenco n. 16).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3.50 %	622030	717.50	Gallotti *Anacleto* fu Giuseppe, minore sotto la patria potestà della madre Mattei Maddalena di Antonio, ved. di Gallotti Giuseppe, dom. a Pavia.	Gallotti *Giuseppe-Luigi* fu Giuseppe, minore ecc., come contro.
Cons. 5 %	74355	1135 —	Plati Luca di Giuseppe, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Matino (Lecce); con usufrutto vitalizio a Reho *Carmela-Maria-Concetta* fu Donato, ved. di Giannelli *Giuseppe*, dom. a Matino.	Intestata come contro; con usufrutto vitalizio a Reho *Maria-Carmela* fu Donato, ved. di Giannelli *Francesco-Giuseppe*, dom. a Matino.
»	176533	100 —	*Rizzo* Ignazio fu Orazio dom. a Siracusa vincolata.	*Rizza* Ignazio fu Orazio, dom. a Siracusa, vincolata.
3.50 % » » » »	13618 26882 99181 108966 114453	192.50 45.50 70 — 87.50 45.50	*Cinnitiempo* Lucia fu Pasquale moglie di Joele Antonio, dom. in Napoli.	*Cenatiempo* Lucia fu Pasquale, moglie ecc., come contro.
»	143990	24.50	*Cinnitiempo* Lucia fu Pasquale, ved. Joele Antonio, dom. a Napoli.	*Cenatiempo* Lucia du Pasquale, ved. ecc., come contro.
»	513525	70 —	*Ghioni* Lodovico fu Giuseppe, dom. a Novi Ligure (Alessandria).	*Ghione* Lodovico fu Giuseppe, dom. come contro.
»	119878	108.50	Guagnellini *Leopoldo* di Pietro, dom. in Mirandola (Modena), vincolata	Guagnellini *Giuseppe-Leopoldo-Carlo-Francesco* di Pietro, dom., come contro, vincolata.
Cons. 5 %	265830	950 —	Cremaschi *Maria-Rosa-Gianna* fu Luigi, moglie di Zanoncelli Francesco-Saverio, dom. a Milano, vincolata.	Cremaschi *Maria-Giovanna-Rosa* di Luigi, moglie ecc., come contro.
3.50 % »	221593 324764	840 — 1050 —	Galvano-Chirio Carolina fu Andrea, moglie di Parini *Luigi*, dom. a Torino.	Galvano-Chirio Carolina fu Andrea, moglie di Parini *Giovanni-Luigi*, dom. a Torino.
»	147273	840 —	Galvano-Chirio Carolina, del notaio Andrea, dom. a Torino. — Annotazione — Con vincolo per dote militare pel matrimonio a contrarsi con Parini *Luigi* fu Giovanni tenente contabile.	Intestata come contro. — Annotazione — Con vincolo per dote militare pel matrimonio a contrarsi con Parini *Giovanni-Luigi* fu Giovanni tenente contabile.
»	517617	210 —	Parini Benedetto fu *Luigi*, dom. a Torino; con usufrutto vitalizio a Galvano-Chirio Carolina fu Andrea, ved. di Parini *Luigi*, dom. a Torino.	Parini Benedetto fu *Giovanni-Luigi*, dom. a Torino; con usufrutto vitalizio a Galvano-Chirio Carolina fu Andrea, ved. di Parini *Giovanni-Luigi* fu Giovanni, dom. a Torino.
Debito 26-3-1885	7103 7104 7105	286.46 758.45 798.45	Carpi *Ada* di Costante maritata Leone Neppi Modona fu Angelo, vincolata.	Carpi *Marianna-Ada* di Costante, maritata ecc., come contro, vincolata.
Cons. 5 %	365640	750 —	Romanelli Angiolina, Bruno e Carmelina fu Ferdinando, minori sotto la patria potestà della madre *Bagnasacco Alessio* fu Bonaventura, ved. di Romanelli Ferdinando, dom. in Napoli.	Romanelli Angiolina, Bruno e Carmelina fu Ferdinando, minori sotto la patria potestà della madre *Alesso Maria-Grazia* fu Bonaventura, ved di Romanelli Ferdinando dom. in Napoli.

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	217453	1125 —	Del Vecchio Concettina di Federico, moglie di *Primiano* Angelo, dom. a Vinchiaturo (Campobasso), vincolata.	Del Vecchio Concettina di Federico, moglie di *Primiani* Angelo, dom. come contro, vincolata.
»	294758	575 —	Barbieri *Teresa* di Antonio, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Nicotera (Catanzaro).	Barbieri *Maria-Teresa* di Antonio, minore ecc., come contro.
P. N. 5 %	24196	80 —	Quagliotti Steno di *Giuseppe-Arturo*, minore sotto la patria potestà del padre e figli nascituri dallo stesso Quagliotti *Giuseppe-Arturo*, fu *Giuseppe* dom. a Verres (Torino); con usufrutto vitalizio a Quagliotti *Giuseppe-Arturo* fu *Giuseppe* dom. a Verres (Torino).	Quagliotti Steno di *Arturo-Giuseppe*, minore sotto la patria potestà del padre e figli nascituri dallo stesso Quagliotti *Arturo-Giuseppe* fu *Eusebio-Giuseppe, detto Giuseppe*, dom. come contro; con usufrutto vitalizio a Quagliotti *Arturo-Giuseppe* fu *Eusebio-Giuseppe detto Giuseppe*, dom. come contro.
Cons. 5 %	401415	525 —	Bruno *Gaetano* fu Gaetano, minore, sotto la patria potestà della madre Canzano Avarna Elena, ved. Bruno, dom. a Napoli.	Bruno *Gaetana* fu Gaetano, minore ecc., come contro.
3.50 %	590301	31.50	Cervone *Francesco-Carmine* fu Nunzio, minore sotto la patria potestà della madre Romano Carmela, dom. a Pomigliano d'Arco (Napoli).	Cervone *Carmine-Francesco* fu Nunzio, minore ecc., come contro.
»	258111	101.50	Manzoni Camilla fu Giovanni Battista, minore sotto la patria potestà della madre Negretti *Adele* fu Luigi, ved. Manzoni dom. a Como.	Manzoni Camilla fu Giovanni Battista, minore sotto la patria potestà della madre Negretti *Adelaide* fu Luigi, ved. Manzoni, dom. a Como.
»	339608	52.50	Manzoni *Lina* fu Giovanni Battista, minore sotto la patria potestà della madre Negretti *Adele*, ved. Manzoni. dom. a Como.	Manzoni *Camilla* fu Giovanni Battista, minore sotto la patria potestà della madre Negretti *Adelaide*, ved. Manzoni, dom. a Como.
Cons. 5 %	262880	320 —	Nardini Maria fu Pietro, minore sotto la patria potestà della madre *Franceschini* Adele ved. Nardini, dom. a Spezia.	Nardini Maria fu Pietro, minore sotto la patria potestà della madre *Franceschi* Adele ved. Nardini, dom. a Spezia.
»	44062	360 —	Scarrone Adele fu *Paolo*, minore sotto la patria potestà della madre Ronco Antonia fu Francesco, ved. Scarrone *Paolo*, dom. a Casale Monferrato (Alessandria).	Scarrone Adele fu *Vincenzo*, minore sotto la patria potestà della madre Ronco Antonia fu Francesco, ved. di Scarrone *Vincenzo*, dom., come contro.
»	44063	345 —	Scarrone Oreste fu *Paolo* ecc., come la precedente.	Scarrone Oreste fu *Vincenzo*, ecc., come la precedente.
»	44065	550 —	Intestata come la precedente; con usufrutto vitalizio a Ronco Antonia fu Francesco ved. di Scarrone *Paolo*, dom. come la precedente.	Intestata come la precedente; con usufrutto vitalizio a Ronco Antonia fu Francesco ved. di Scarrone *Vincenzo*, dom., come contro.
»	222691	110 —	Scarrone Adele fu *Paolo*, minore sotto la patria potestà della madre Ronco Antonia, ved. Scarrone, dom. a Casale Monferrato (Alessandria).	Scarrone Adele fu *Vincenzo*, minore ecc., come contro.
»	320083	150 —	Arcari Fausta fu Emilio, minore sotto la patria potestà della madre Pensa *Gina*, ved. di Arcari Emilio, dom. a Milano; con usufrutto vitalizio a Pensa *Gina* fu Francesco, ved. Arcari Emilio, dom. a Milano.	Arcari Fausta fu Emilio, minore sotto la patria potestà della madre Pensa *Rosa-Giovanna* ved. di Arcari Emilio, dom. a Milano, con usufrutto vitalizio a Pensa *Rosa-Giovanna* fu Francesco, vedova ecc. come contro.
»	320085	150 —	Arcari Giulia fu Emilio, minore ecc., come la precedente e con usufrutto vitalizio come la precedente.	Arcari Giulia fu Emilio, minore ecc., come la precedente e con usufrutto vitalizio come la precedente.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questi avvisi, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 31 ottobre 1925.

Il direttore generale: CIRILLO.

MINISTERO DELLE FINANZE

Prospetto dimostrante il movimento, per ogni singolo Ministero, del debito vitalizio dello Stato dal 1° luglio 1924 a tutto il 30 giugno 1925.

Numero	CATEGORIE 1	CARICO – esistente al principio dello esercizio 1924-1925 (2) – Numero delle partite	Importo	CARICO – dell'esercizio in corso alla fine del mese di giugno 1925 (3) – Numero delle partite	Importo	SOMMA delle colonne 2 e 3 (4) – Numero delle partite	Importo	SCARICO dell'esercizio in corso alla fine del mese di giugno 1925 (5) – Numero delle partite	Importo	RIMANENZA ossia carico netto alla fine del mese di giugno 1925 (6) – Numero delle partite	Importo
					Riepilogo						
	Pensioni ordinarie.										
1	Ministero delle finanze	18,480	38,220,964.27	2,526	17,682,930.14	21,006	55,903,894.41	1,293	2,340,276.41	19,713	53,563,618.—
2	» della giustizia e culti	5,771	19,504,087.25	717	6,508,934.71	6,488	26,013,021.96	440	1,550,514.81	6,048	24,462,507.15
3	» degli affari esteri	235	1,048,095.28	34	451,702.50	269	1,499,797.78	13	53,805.01	256	1,445,992.77
4	» delle colonie	51	311,487.41	9	93,614.79	60	405,102.20	1	4,117.50	59	400,984.70
5	» dell'istruzione	4,723	15,560,481.08	1,443	11,108,590.21	6,166	26,669,071.29	337	1,445,492.35	5,829	25,223,578.94
6	» dell'interno	13,599	28,604,578.98	768	6,909,370.38	14,367	35,513,949.36	622	1,237,125.01	13,745	34,276,824.35
7	» dei lavori pubblici	1,581	4,086,295.35	90	1,241,620.17	1,671	5,327,915.52	110	302,130.24	1,561	5,025,785.28
8	» poste e telegrafi	6,997	18,923,533.70	2,026	16,238,194.88	9,023	35,161,728.58	438	1,615,971.31	8,585	33,545,757.27
	» marina mercantile – civili e militari	—	—	25	142,980.24	25	142,980.24	1	2,645.74	24	140,334.50
	» marina mercantile – uff.li in P. A. S.	—	—	9	89,201.17	9	89,201.17	—	—	9	89,201.17
9	» della guerra	47,324	97,610,517.42	5,055	50,717,197.12	52,379	148,327,714.54	2,198	4,775,277.50	50,181	143,552,437.04
10	» della marina – civili e militari	9,909	30,912,772.64	649	6,967,046.86	10,558	37,879,819.50	290	896,768.74	10,268	36,983,050.76
	» della marina – personali lav.ti	7,210	5,084,644.99	6,239	14,415,438.15	13,449	19,500,083.14	582	890,972.28	12,867	18,609,110.86
11	» dell'economia nazionale	938	2,774,266.88	139	1,096,930.18	1,077	3,871,197.06	67	226,159.70	1,010	3,645,037.36
	TOTALE pensioni ordinarie	116,818	262,641,725.25	19,729	133,663,751.50	136,547	396,305,476.75	6,392	15,341,256.60	131,155	380,964,220.15
	» pensioni straordinarie	55,641	12,793,116.70	2,046	3,890,375.69	57,687	16,683,492.39	10,568	3,927,122.58	47,119	12,756,369.81
	TOTALE GENERALE	172,459	275,434,841.95	21,775	137,554,127.19	194,234	412,988,969.14	16,960	19,268,379.18	178,274	393,720,589.96

Roma, 21 novembre 1925.

Il direttore capo della divisione pensioni: RONCHETTI.

L'ispettore generale: PETTINATI.

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Concorsi ai posti di capofficina fonditore e di capofficina fucinatore nei Regi istituti industriali di Foggia, di Reggio Calabria e di Messina.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523;

Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento generale per l'istruzione industriale;

Visto il R. decreto-legge 19 aprile 1925, n. 554, che limita i concorsi ai soli ex combattenti;

Ritenuto che i concorsi banditi con decreto Ministeriale 17 giugno 1925, per i posti di capofficina fonditore nei Regi istituti industriali di Messina e Foggia e per capofficina fucinatore nei Regi istituti industriali di Reggio Calabria e Messina, non hanno dato risultati soddisfacenti;

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 19 aprile anzidetto;

Decreta:

Art. 1.

Sono aperti i concorsi pubblici per titoli e per esami ai posti di:

1° capofficina fonditore titolare nel Regio istituto industriale di Foggia;

2° capofficina fonditore titolare nel Regio istituto industriale di Reggio Calabria;

3° capofficina fucinatore e trattamenti termici titolare nel Regio istituto industriale di Reggio Calabria;

4° capofficina fucinatore e trattamenti termici titolare nel Regio istituto industriale di Messina.

Art. 2.

I capofficina prescelti iniziano la loro carriera come capofficina di terza classe inquadrati nel grado 11° (stipendio di L. 7000 oltre L. 1700 annue per supplemento di servizio attivo) e la proseguono nel grado 9°, come dalle tabelle annesse al R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3144, per i Regi istituti industriali (stipendio massimo L. 13,700 oltre L. 2800 annue per supplemento di servizio attivo ed oltre caroviveri). Essi vengono tuttavia nominati in prova per un periodo di due anni, dopo i quali, a seguito dell'esito favorevole di due ispezioni, vengono nominati stabili.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, su carta bollata da L. 3, corredate dei documenti di cui appresso, dovranno pervenire al Ministero (Ispettorato dell'insegnamento industriale e commerciale) entro due mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, sotto pena di esclusione dal concorso. La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le istanze dei quali perverranno al Ministero dopo tale termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali.

Non sono ammessi richiami a documenti o titoli presentati per qualsiasi motivo ad altre Amministrazioni.

Art. 4.

Le domande, una per ogni concorso, debbono indicare con precisione, cognome, nome, paternità, dimora del candidato e luogo dove egli intende che gli sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso e gli vengano restituiti, a concorso ultimato, i documenti ed i titoli presentati.

Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1° titolo di studio e di esercizio professionale comprovante la capacità dei candidati ad occupare i posti di capofficina per i laboratori sopraindicati;

2° copia autentica dell'atto di nascita. La firma dell'ufficiale dello stato civile che lo rilascia deve essere autenticata dal presidente del Tribunale;

3° certificato di cittadinanza italiana. (Sono equiparati ai cittadini del Regno, gli italiani non regnicoli, anche se manchino della naturalità). La firma dell'ufficiale dello stato civile che lo rilascia deve essere autenticata dal presidente del Tribunale;

4° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune da cui risulti che il concorrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei doveri dell'ufficio cui aspira. La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal Prefetto, quella del medico militare dalla competente autorità militare e quella degli altri sanitari dal sindaco, la firma del quale, deve essere, a sua volta, autenticata dal Prefetto,

5° certificato penale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario. La firma del cancelliere deve essere autenticata dal presidente del Tribunale;

6° certificato di buona condotta rilasciato dal Comune dove il concorrente risiede con la dichiarazione del fine per cui il certificato è richiesto. La firma del sindaco deve essere autenticata dal Prefetto;

7° copia del foglio matricolare o dello stato di servizio militare (mod. 53). Dichiarazione rilasciata dal centro di mobilitazione dalla quale risulti che il servizio prestato in zona di guerra fu presso reparti mobilitati, a norma della circolare n. 588 del Giornale militare 1922;

8° cenno riassuntivo in carta libera, degli studi fatti, della carriera didattica e di quella professionale percorsa. Le notizie principali contenute nel cenno riassuntivo debbono essere comprovate dai relativi documenti;

9° elenco in carta libera ed in duplice copia dei documenti, pubblicazioni e lavori presentati.

I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e quelli indicati ai numeri 4, 5 e 6 debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del presente decreto, nella *Gazzetta Ufficiale*, sotto pena di esclusione dal concorso.

Le autenticazioni delle firme non sono necessarie se i certificati stessi vengono rilasciati da autorità amministrative residenti nel comune di Roma (art. 3 del R. decreto 19 novembre 1914, n. 1290).

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai numeri 3, 5 e 6 il personale titolare delle scuole industriali e commerciali dipendenti dal Ministero dell'economia nazionale ed i funzionari dello Stato in attività di servizio, nominati, tanto gli uni che gli altri, con decreto Reale o Ministeriale.

Art. 5.

Ai documenti di cui all'articolo precedente i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengono opportuno di presentare nel proprio interesse e le loro pubblicazioni.

Sono escluse le opere manoscritte o in bozze di stampa.

Qualunque certificato rilasciato da autorità preposte ad istituti di istruzione media o normale o primaria deve essere legalizzato dal provveditore agli studi nella cui giurisdizione risiede l'istituto, se rilasciato dalla segreteria di un istituto di istruzione superiore dal direttore dell'istituto.

Quelli rilasciati dalle scuole industriali o commerciali, debbono essere firmati dal direttore della scuola e dal presidente del Consiglio di amministrazione.

Art. 6.

Tutte le prove di esame avranno luogo a Roma.

Ai candidati verrà dato avviso per mezzo di lettera raccomandata del giorno in cui avranno inizio tali prove. La loro assenza sarà ritenuta come rinuncia al concorso.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale presentando, prima delle prove di esame alla Commissione giudicatrice o al competente ufficio del Ministero il libretto ferroviario se sono già in servizio dello Stato o la loro fotografia regolarmente autenticata.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice redigerà una relazione per ogni concorso, contenente il giudizio definitivo per tutti i concorrenti e la classificazione di essi in ordine di merito e non mai alla pari, in base alla media di tutti i voti riportati da ciascun candidato.

Art. 8

I posti saranno conferiti ai candidati classificati primi nelle graduatorie, ed in caso di rinuncia dei primi ai successivi classificati, seguendo sempre l'ordine della graduatoria.

L'accettazione e la rinuncia debbono risultare da apposita dichiarazione scritta.

Tuttavia, se il candidato, cui è stato offerto il posto, lascia passare dieci giorni senza dichiarare per iscritto se accetta la nomina, è dichiarato rinunciatario.

Art. 9.

Per la procedura degli esami e per quanto altro non è stabilito dal presente decreto, saranno osservate le norme contenute nel citato regolamento 3 giugno 1924, n. 969.

Roma, addì 27 novembre 1925.

Il Ministro: BELLUZZO.

Concorsi ai posti di capofficina elettricista nei Regi istituti industriali di Foggia, di Messina, di Reggio Calabria e nella Regia scuola di tirocinio di Catania.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523;
Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento generale per l'istruzione industriale;
Visto il R. decreto-legge 19 aprile 1925, n. 554, che limita i concorsi ai soli ex combattenti;
Visto il decreto Ministeriale 17 giugno 1925, col quale fu bandito il concorso per titoli e per esami ai posti di capofficina elettricista nei Regi istituti industriali di Foggia, Messina, Reggio Calabria e Catania con l'ammissione dei soli ex combattenti;
Ritenuto che i concorsi stessi non hanno dato risultato soddisfacente;
Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 19 aprile anzidetto;

Decreta:

Art. 1.

Sono aperti i concorsi pubblici per titoli e per esami ai posti di capofficina nelle seguenti scuole:
1° capofficina elettricista titolare nel Regio istituto industriale di Foggia;
2° capofficina elettricista titolare nel Regio istituto industriale di Messina;
3° capofficina elettricista titolare con l'obbligo delle manutenzioni della centrale termo-elettrica nel Regio istituto industriale di Reggio Calabria;
4° capofficina elettricista titolare nella Regia scuola di tirocinio di Catania.

Art. 2.

I capi officina prescelti iniziano la loro carriera come capi officina di terza classe inquadrati nel grado 11° (stipendio L. 7000 oltre L. 1700 annue per supplemento di servizio attivo ed oltre caroviveri) e la proseguono nel grado 9°, come dalle tabelle annesse al R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3144, per gli istituti industriali (stipendio massimo L. 13,700 oltre L. 2800 annue per supplemento di servizio attivo ed oltre il caroviveri). Quelli per la scuola di tirocinio di Catania la proseguono invece nel grado 10°, come da tabelle per le scuole di tirocinio (stipendio massimo L. 11,600 oltre L. 2100 annue per supplemento di servizio attivo ed oltre caroviveri). Essi vengono tuttavia nominati in prova per un periodo di due anni, dopo i quali, a seguito dell'esito favorevole di due ispezioni, vengono nominati stabili.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, su carta bollata da L. 3, corredate dei documenti di cui appresso, dovranno pervenire al Ministero (Ispettorato dell'insegnamento industriale e commerciale) entro due mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, sotto pena di esclusione dal concorso. La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero. Non saranno ammessi al concorso quei candidati le istanze dei quali perverranno al Ministero dopo tale termine, anche se presentati in tempo agli uffici postali. Non sono ammessi richiami a documenti o titoli presentati, per qualsiasi motivo ad altre Amministrazioni.

Art. 4.

Le domande, una per ogni concorso, debbono indicare, con precisione cognome, nome, paternità, dimora del candidato e luogo dove egli intende che gli sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso e gli vengano restituiti, a concorso ultimato, i documenti ed i titoli presentati.
Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:
1° titolo di studio e di esercizio professionale comprovante la capacità dei candidati ad occupare i posti di capi officina per i laboratori sopraindicati;
2° copia autentica dell'atto di nascita. La firma dell'ufficiale dello stato civile che lo rilascia deve essere autenticata dal presidente del Tribunale;
3° certificato di cittadinanza italiana. (Sono equiparati ai cittadini del Regno gli italiani non regnicoli, anche se manchino della naturalità). La firma dell'ufficiale dello stato civile che lo rilascia deve essere autenticata dal presidente del Tribunale;
4° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune da cui risulti che il concorrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei doveri dell'ufficio cui aspira. La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal Prefetto, quella del medico militare dalla superiore autorità militare e quella degli altri sanitari dal sindaco, la firma del quale deve essere, a sua volta, autenticata dal Prefetto;
5° certificato penale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario. La firma del cancelliere deve essere autenticata dal presidente del Tribunale;
6° certificato di buona condotta rilasciato dal Comune, dove il concorrente risiede con la dichiarazione del fine per cui il certificato è richiesto. La firma del sindaco deve essere autenticata dal Prefetto;
7° copia del foglio matricolare o dello stato di servizio militare (mod. 53). Dichiarazione rilasciata dal centro di mobilitazione dalla quale risulti che il servizio prestato in zona di guerra, fu presso reparti mobilitati, a norma della circolare 588 del Giornale militare 1922;
8° cenno riassuntivo in carta libera, degli studi fatti, della carriera didattica e di quella professionale percorsa. Le notizie principali contenute nel cenno riassuntivo debbono essere comprovate dai relativi documenti;
9° elenco in carta libera ed in duplice esemplare dei documenti, pubblicazioni e lavori presentati.
I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e quelli indicati ai numeri 4, 5 e 6 debbono essere di data non anteriore a tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, sotto pena di esclusione dal concorso.
Le autenticazioni delle firme non sono necessarie se i certificati stessi vengono rilasciati dalle autorità amministrative residenti nel comune di Roma (art. 3 del R. decreto 19 novembre 1914, n. 1290).
Sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai nn. 3, 5 e 6 il personale titolare delle scuole industriali e commerciali dipendenti dal Ministero dell'economia nazionale ed i funzionari dello Stato in attività di servizio nominati, tanto gli uni che gli altri, con decreto Reale o Ministeriale.

Art. 5.

Ai documenti di cui all'articolo precedente i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengono opportuno di presentare nel proprio interesse e le loro pubblicazioni.
Sono escluse le opere manoscritte o in bozze di stampa.
Qualunque certificato rilasciato da autorità amministrative preposte ad istituti di istruzione media, o normale, o primaria, deve essere legalizzato dal provveditore agli studi nella cui giurisdizione risiede l'istituto; se rilasciato dalla segreteria di un istituto di istruzione superiore dal direttore dell'istituto.
Quelli rilasciati dalle scuole industriali, o commerciali, debbono essere firmati dal direttore della scuola e dal presidente del Consiglio d'amministrazione.

Art. 6.

Tutte le prove di esame avranno luogo a Roma.
Ai candidati verrà dato avviso per mezzo di lettera raccomandata del giorno in cui avranno inizio tali prove. La loro assenza sarà ritenuta come rinuncia al concorso. I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale presentando, prima delle prove di esame alla Commissione giudicatrice o al competente ufficio del Ministero, il libretto ferroviario, se sono già in servizio dello Stato, o la loro fotografia regolarmente autenticata.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice redigerà una relazione per ogni concorso contenente il giudizio definitivo per tutti i concorrenti e la classificazione di essi in ordine di merito e non mai alla pari in base alla media di tutti i voti riportati da ciascun candidato.

Art. 8.

I posti saranno conferiti ai candidati classificati primi nella graduatoria, ed in caso di rinuncia dei primi ai successivi classificati, seguendo sempre l'ordine della graduatoria.
L'accettazione e la rinuncia debbono risultare da apposita dichiarazione scritta.
Tuttavia, se il candidato, cui è stato offerto il posto, lascia passare dieci giorni, senza dichiarare, per iscritto, se accetta la nomina, è dichiarato rinunciatario.

Art. 9.

Per la procedura degli esami e per quanto altro non è stabilito dal presente decreto saranno osservate le norme contenute nel citato regolamento del 3 giugno 1924, n. 969.

Roma, addì 20 novembre 1925.

Il Ministro: BELLUZZO.

TOMMASI CAMILLO, *gerente*

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.